



DETERMINAZIONE N. 288 / 2010 Del 30/12/2010

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO TRANSITORIO AI SENSI DELLA DGR 514/2009, PUNTO 6.3.3 ALLEGATO 1 A COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA. PER IL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI “VILLA BERTANI” CON SEDE A SAN MARTINO IN RIO (RE).

IL DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102. Del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accreditamento transitorio;

Vista la convenzione sottoscritta in data 22/12/2010 tra i Comuni del Distretto di Correggio e l'Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” ed in particolare l'art. 2 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua l'Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell'accreditamento: “Funzioni relative all'accreditamento e all'autorizzazione al funzionamento di cui agli artt. 35 e 38 della L.R. 2/2003”;

Visto il Provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni in data 14/12/2009 prot. 6902, che attribuisce al Dirigente del Servizio Sociale Integrato la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e socio-sanitario;

Considerato che in data 16/09/2010 prot. 6610, ci è pervenuta nota dell'Ufficio di Piano dell'Unione Tresinaro Secchia – Distretto di Scandiano, che informa di aver individuato in sede di Programmazione del fabbisogno di posti letto per Casa Residenza Anziani per il loro distretto, la necessità di disporre di n.10 posti presso la Casa Residenza Anziani “Villa Bertani” con sede a San Martino in Rio (RE);

Vista la domanda presentata da COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.” con sede a Reggio Emilia per l'accreditamento transitorio del servizio di Casa Residenza per Anziani Non autosufficienti che si svolge presso la struttura “Villa Bertani” Via Stradone 27, San Martino in Rio (RE) il 30/09/10, prot. 6452, per n. 10 posti;

VISTO il paragrafo 3, Allegato 1 della Deliberazione n. 514/09, che individua nel soggetto istituzionale in cui ha sede il servizio, competente al rilascio dell'accreditamento transitorio anche per fabbisogni extra distretto;



Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, il servizio oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009: convenzione con l'Azienda Ausl di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano dal 1.1.2010 al 31.12.2010;
- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento del servizio in corso di validità, come previsto dall'Allegato 1 alla DGR 514/2009: Autorizzazione del Comune di San Martino in Rio prot. n.4964 del 31/0/2006;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009 ;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio, con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR 2110/09 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

DETERMINA

- di concedere, in favore di COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.” con sede a Reggio Emilia l'accreditamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani Non autosufficienti che si svolge presso la struttura “Villa Bertani” Via Stradone 27, San Martino in Rio
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 10 posti di Casa Residenza Anziani Non autosufficienti a favore del Distretto di Scandiano (RE);
- di precisare che l'accreditamento transitorio decorrerà dal 1/1/2011 e avrà durata di anni 3, e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di dare atto che n. 3 Operatori sono stati avviati al Programma di riqualificazione attraverso la certificazione del competenze come da Determinazione del Resp. Regionale Servizio Formazione professionale n. 10422 del 24/09/2010 e pertanto con gli operatori inseriti in tale programma viene rispettata la percentuale minima di Oss di cui al paragrafo 6.2. lettera g) di cui all'allegato 1 della Delib. GR 514/09;
- di stabilire che il programma di riqualificazione può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, a condizione che la percentuale di Oss non diminuisca rispetto a quella attuale;



Unione Comuni Pianura Reggiana

- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;
- di stabilire che nel contratto di servizio dovrà chiaramente essere regolamentata l'assunzione degli oneri relativi all'integrazione retta dell'utente, ponendoli in capo ai Comuni di residenza dell'utente prima del ricovero in struttura per tutta la durata del ricovero, anche in caso di acquisizione della residenza presso la struttura, successivamente al ricovero stesso;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore del servizio accreditato è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e l'Ufficio di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
 - a) casi di sospensione:
 - 1) Venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
 - 2) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
 - b) casi di revoca definitiva:
 - 1) Gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti col contratto di servizio;
 - 2) Qualora siano decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione non preceduto da diffida, senza che siano state eliminate le cause che hanno dato luogo alla sospensione;
 - 3) Qualora siano decorsi mesi tre dal provvedimento di sospensione, nei casi in cui il provvedimento sia preceduto da diffida, senza che siano state eliminate le cause che hanno dato luogo alla sospensione.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.pianurareggiana.it e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE
INTEGRATO
(Luciano Parmiggiani)